

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Or. N° *vedi timbro informativo*

Il presente atto viene rilasciato con marca da bollo n.01180263332716 del 29/09/2020 annullata dall'istante stesso come dichiarato nella domanda che ha dato l'avvio a codesto procedimento prot. n.443067 del 09/10/2020.

Oggetto: Società Veritas S.p.A.- Regolamentazione della circolazione in via Altinia, in occasione dei lavori di manutenzione straordinaria del muro di cinta (C.I.14608) del Cimitero di Favaro.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 14/03/2019 "Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021- Variazione" che costituisce aggiornamento del DUP 2019- 2021, risulta inserito l'intervento - C.I. 14608 - Manutenzione straordinaria fabbricato "B" reparto V, cimitero di Mestre e mura di cinta reparto III, cimitero di Favaro. Approvazione progetto definitivo comprendente progetto di fattibilità tecnica ed economica-;
- la Delibera sopra citata individua la Direzione Lavori Pubblici quale soggetto competente per l'assunzione dell'impegno e la liquidazione della spesa, e la Società Veritas S.p.A. quale soggetto attuatore competente per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione dei lavori;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 321 del 03/10/2019 è stato approvato il progetto esecutivo - C.I. 14608 - Manutenzione straordinaria fabbricato "B" reparto V, cimitero di Mestre e mura di cinta reparto III, cimitero di Favaro. Approvazione progetto definitivo comprendente progetto di fattibilità tecnica ed economica-;

Considerato che:

- con Repertorio n.108740, Raccolta n.20647 è stata registrata la procura speciale repubblica italiana, alla Società Veritas S.p.A, ai fini dell'espletamento delle attività compiti ed attribuzioni della Direzione aziendale: "Direzione Servizi Cimiteriali";
- la Società Veritas S.p.A. ha comunicato di dover eseguire l'intervento di manutenzione straordinaria del muro di cinta rep.3°del Cimitero di Favaro;
- per la realizzazione dei lavori si rende necessario inibire la sosta su undici stalli al fine di utilizzarli quali area di cantiere;

Visti:

- la richiesta di ordinanza inoltrata dalla Società Veritas S.p.A. con marca da bollo annullata dall'istante n.01180263332727 del 29/09/2020, acquisita con prot. n.443067 del 09/10/2020;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

di istituire il divieto di sosta con rimozione coatta del veicolo su undici stalli in via Altinia in prossimità del Cimitero di Favaro

- 1. il cantiere deve essere permanentemente delimitato e segnalato con le apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa (barriere di testata del cantiere) o gialle a luce lampeggiante (barriere poste longitudinalmente al cantiere);**
- 2. è fatto obbligo all'impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili" e il Decreto Interministeriale del 04/03/2013;**
- 3. prescrizioni a carattere generale:**
 - 3.1. costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessiva delle vie interessate dai lavori e delle vie limitrofe da parte della Ditta Esecutrice, secondo le indicazioni di indirizzo definite dalla Direzione Lavori;
 - 3.2. tempestiva comunicazione al Corpo di Polizia Locale, da parte della Ditta Esecutrice del nominativo del responsabile di cantiere ed il relativo recapito telefonico per eventuali esigenze di tutela della pubblica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori;
 - 3.3. costante pulizia dell'itinerario utilizzato dal transito dei mezzi di cantiere, a cura della Ditta Esecutrice;
 - 3.4. costante delimitazione delle aree di cantiere a cura della Ditta Esecutrice;
 - 3.5. costituzione per tutta la durata dei lavori di apposito servizio di guardiania, a cura della Ditta Esecutrice;
 - 3.6. la Ditta Esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

- stradale che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;
- 3.7. sarà cura della Direzione Lavori congiuntamente al Responsabile della Sicurezza, provvedere al coordinamento, esecuzione, gestione, presidio e sorveglianza per tutto il periodo della durata degli interventi, nonché alla predisposizione delle operazioni di cantiere come da documentazione progettuale costituita dall'elaborato grafico "Piano di coordinamento per la sicurezza in corso d'opera";
 - 3.8. sarà cura della Ditta Esecutrice provvedere, a propria cura e spese all'esecuzione degli interventi di segnaletica stradale di competenza, attuativi o previsti con il presente provvedimento, anche con specifico riferimento ai segnali di avviso e preavviso dei divieti in parola, al successivo ripristino degli impianti di segnaletica orizzontale e verticale, secondo le indicazioni della Direzione LLPP.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dal giorno 03/11/2020 e fino al giorno 17/01/2021.

La presente ordinanza non produrrà effetti fino in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte e non si sostituisce agli stessi; dette autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della Ditta Esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Settore Mobilità e Trasporti - Servizio Sportello Mobilità Terrestre e al Corpo di Polizia Locale di Venezia.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Settore Mobilità e Trasporti - Servizio Sportello Mobilità Terrestre e al Corpo di Polizia Locale di Venezia, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 15 ottobre 2020

IL DIRIGENTE
arch. Loris Sartori
(*) *atto firmato digitalmente*

() Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."*